

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Contratto misto per l'esecuzione del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori di qualsiasi tipo installati presso gli edifici di proprietà o in uso alla Città metropolitana di Firenze – CIG 7958776DB6

L'anno duemiladiciannove (2019) addì dodici (12) del mese di dicembre, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Pasquale Monea, Segretario Generale della Città metropolitana di Firenze, autorizzato per legge a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Ing. Gianni Paolo Cianchi**, nato a Firenze (FI) il 24/02/1965, il quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto "Stazione Appaltante") con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione "Edilizia", come da Atto Dirigenziale n. 2729 del 24/09/2019, in applicazione dell'art. 107 c. 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- **Sig. Luigi Rovagnati**, nato a Osnago (LC) il 21/02/1944, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore, giusta procura del

07/05/2015, Rep. n. 9155, Racc. n. 4793, Dott. Massimiliano Ugo Zappulli, notaio in Bresso, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, dell'Impresa Appaltatrice CREA.MI S.R.L. con sede legale in Milano (MI), Viale Tunisia n. 38 (CAP 20124), C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 08287360963, iscritta al n. 2015727 del REA, in seguito "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Segretario Generale rogante sono certo, premettono che:

- a) con Determinazione Dirigenziale n. 921 in data 15/05/2019, rettificata con Atto Dirigenziale n. 1843 del 08/07/2019 e con Doc.in del RUP, la Stazione Appaltante:
 - ha stabilito di approvare gli elaborati per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori di qualsiasi tipo installati presso gli edifici di proprietà o in uso alla Città metropolitana di Firenze, dell'ammontare complessivo di € 388.040,00 IVA esclusa (di cui € 188.040,00 per il servizio di manutenzione ordinaria a base di gara, compresi € 7.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 200.000,00 per accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016);
 - ha disposto di individuare il contraente con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 (in seguito denominato "Codice"), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato tramite massimo ribasso

unico pesato sull'importo del canone annuo (per il servizio di manutenzione ordinaria) e sul prezzario DEI ultima edizione (per i lavori di manutenzione straordinaria), secondo la formula indicata nel disciplinare di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 c. 8 del Codice;

b) con Determinazione Dirigenziale n. 1839 del 15/10/2019 sono stati approvati i verbali delle sedute pubbliche dei giorni 27-28/08/2019 e 23/09/2019 e il servizio di manutenzione ordinaria e l'accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 32 c. 5 del Codice, in via non efficace, all'Impresa CREA.MI S.R.L. con sede legale in Milano (MI), Viale Tunisia n. 38 (CAP 20124), con il ribasso pesato del 37,61935 %; gli importi contrattuali sono articolati come segue:

- € 127.981,56 (euro centoventisettemilanovecentottantuno/56) al netto del ribasso del 33,22%, oltre IVA ed inclusa la quota per l'attuazione dei Piani di Sicurezza pari ad € 7.250,00 (euro settemiladuecentocinquanta/00) per il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria;
- € 200.000,00 (euro duecentomila/00) con il ribasso del 43,00% sul Prezzario DEI Nazionale ultima edizione per l'accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria;

c) con Determinazione Dirigenziale n. 1931 del 28/10/2019, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n.

- 38/2007 e s.m.i., l'aggiudicazione disposta Determinazione Dirigenziale n. 1839 del 15/10/2019 è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 del Codice;
- d) per la suddetta gara sono state effettuate dalla Direzione responsabile della procedura di gara le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;
- e) la spesa sarà finanziata – come da impegni indicati nella suddetta Determinazione n. 1931/2019 – con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;
- f) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 ed i requisiti di qualificazione di cui all'art 61 del D.P.R. 207/2010;
- g) si dà atto che in data 30/09/2019 con prot. PR_MIUTG_Ingresso_0199841_20190930 è stata richiesta certificazione antimafia, non ancora pervenuta alla data odierna, per cui il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 159/2011;
- h) in data 21/11/2019 sono stati forniti dall'Appaltatore i dati e le notizie previste dal D.P.C.M. n. 187/1991;
- i) è stata disposta in via di urgenza la consegna dei lavori anticipatamente alla stipula del contratto, come da verbale di consegna in data 01/11/2019, sottoscritto dall'Appaltatore, così come consentito dell'art. 32 c. 8 del Codice;

- j) l'Appaltatore ha indicato nella dichiarazione presentata in sede di offerta e conservata in atti, di volersi avvalere del subappalto per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS4;
- k) sarà acquisito il CIG derivato per gli ordini di lavoro attuativi dell'accordo quadro, come disposto dalla delibera Anac n. 556 del 31/05/2017, che dovrà essere riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto;
- l) ai sensi dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/'08, è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), il quale, firmato dalle controparti, è da considerare allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento e altri soggetti della Stazione Appaltante

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice per il presente appalto, Direttore Lavori (DL) della "Stazione Appaltante" per i lavori in oggetto, nonché Direttore per l'Esecuzione del Contratto della "Stazione Appaltante" per i servizi in oggetto, è l'Ing. Gianni Paolo Cianchi.

Tali figure possono essere modificate con Atto Dirigenziale.

ARTICOLO 3 - Direzione tecnica di cantiere - rappresentanza dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha nominato come Direttore di cantiere l'Ing. Giuseppe Porpora.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovesse richiedere la sostituzione del Direttore di cantiere, dovrà farne espressa richiesta al Direttore dei Lavori il quale autorizzerà la sostituzione.

Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 si danno per effettuate mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC crea.misrl@pec.it

ARTICOLO 4 - Oggetto dell'appalto e valore stimato

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori di qualsiasi tipo installati presso gli edifici di proprietà o in uso alla Città metropolitana di Firenze, secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare agli artt. 2, 12, 13 e 14.

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto relativo al servizio suddetto determinato a corpo ai sensi di quanto previsto dell'art. 59 c. 5 bis del Codice è fissato, secondo l'offerta presentata in sede di gara, in complessivi € 127.981,56 (euro centoventisettemilanovecentottantuno/56) oltre IVA ed inclusa la quota per l'attuazione dei Piani di Sicurezza pari ad € 7.250,00 (euro settemiladuecentocinquanta/00). I costi della manodopera, compresi nel detto importo contrattuale relativo al servizio ammontano ad € 76.000,00.

La Città metropolitana di Firenze si riserva inoltre il diritto di affidare all'Appaltatore eventuali interventi di manutenzione straordinaria nella forma

di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del Codice. Gli interventi saranno determinati in numero e specie nell'arco temporale di durata del presente accordo quadro secondo le necessità specifiche della Stazione Appaltante e contabilizzati di norma a misura. Il valore dell'accordo quadro è stabilito in complessivi € 200.000,00, oltre IVA nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera ma, in ragione della peculiare configurazione dell'istituto dell'accordo quadro che è volto a regolare successivi e non preventivamente individuati interventi di manutenzione, non è consentita la specifica indicazione dei costi propri della manodopera, non essendo nota l'esatta natura e entità dei lavori che dovranno essere eseguiti.

Il valore dei contratti attuativi verrà determinato applicando il ribasso offerto ai prezzi risultanti dal Prezzario DEI ultima edizione, esclusivamente dietro presentazione di un preventivo di spesa.

Come stabilito all'art. 5 del Capitolato speciale di Appalto il valore dell'accordo quadro non costituisce per la Stazione Appaltante indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare l'importo massimo di interventi affidabili nel periodo di validità dell'accordo quadro. L'affidamento e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti attuativi, non predeterminati per numero e importo, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro in base alle necessità rilevate dall'Amministrazione. L'Appaltatore non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo in nessuna

misura. In sede di affidamento dei contratti attuativi dell'accordo quadro le parti non potranno in nessuna maniera apportare modifiche all'accordo quadro stesso.

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'accordo quadro sono sinteticamente indicati, fatte salve più precise indicazioni impartite dalla Direzione Lavori alla consegna dei lavori, nell'art. 14 del Capitolato Speciale che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

ARTICOLO 5 - Sede operativa

L'Appaltatore ha istituito la propria sede operativa in presso la sede della società subappaltatrice GIGLIO TIRRENICA Ascensori S.r.l. – Via degli Artigiani 37/39, Calenzano (FI), con i requisiti prescritti dall'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 6 - Reperibilità

L'Appaltatore garantisce un servizio di reperibilità e pronto intervento tramite presidio telefonico per la ricezione della richiesta di intervento, e la reperibilità dei propri tecnici in grado di intervenire tempestivamente.

Nessuna motivazione potrà essere addotta per sospendere la reperibilità e la pronta disponibilità. Le modalità di svolgimento del servizio e le eventuali penali sono disciplinati dagli artt. 10, 13 e 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

ARTICOLO 7 - Durata

L'appalto avrà la durata di due (2) anni a decorrere dalla data di consegna anticipata in via d'urgenza avvenuta in data 01/11/2019 e terminerà alla scadenza senza che la Stazione Appaltante comunichi disdetta alcuna.

Alla scadenza l'Appaltatore, per evitare l'interruzione del pubblico servizio,

dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la Città metropolitana non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di dichiarare la cessazione dell'accordo quadro anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l'importo massimo dei lavori affidabili di cui al precedente art. 4.

Alla scadenza dell'accordo quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidata, l'Impresa nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

ARTICOLO 8 - Contratti attuativi dell'accordo quadro e procedura di affidamento

Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore Lavori provvederanno ad ordinare i singoli interventi mediante contratti attuativi ovvero richieste scritte denominate "Ordini di Lavoro" (OdL) o, nei casi che lo richiedono, mediante il "Verbale di somma urgenza".

Ciascun Ordine di lavoro descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento.

Si intendono allegati ad ogni Ordine di Lavoro specifico e sono richiamati all'interno di ciascun OdL:

- Accordo quadro;
- Prezzario DEI;
- Cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice;
- Offerta economica;

- POS.

ARTICOLO 9 - Fatturazione e pagamento

La fatturazione dei corrispettivi d'appalto inerenti il canone annuo di manutenzione ordinaria, potrà essere emessa dall'Appaltatore a conclusione dei controlli a periodicità semestrale compiuti su tutti gli impianti, per un importo pari alla somma di metà canone annuo di ogni impianto, esclusi gli impianti aggiunti o eliminati nel periodo, per i quali sarà calcolato l'importo in base ai mesi di effettivo funzionamento.

In merito alla manutenzione straordinaria, la fatturazione dovrà essere separata da quella della manutenzione ordinaria ed emessa con periodicità trimestrale, o comunque concordata di volta in volta con la Città metropolitana, esclusivamente a conclusione dei lavori.

Le modalità di pagamento, previa acquisizione della relativa fattura e del certificato di regolarità contributiva, sono indicate all'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto.

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva dell'Appaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 30 c. 5 e c. 6 del Codice è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del 21/11/2019 con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento

delle proprie controparti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

Le fatture elettroniche, intestate alla Città metropolitana di Firenze C.F. 80016450480, P.IVA 01709770489 - Codice Univoco Ufficio (CUU) UF4TAE, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". Nelle fatture dovrà essere specificato il CIG (CIG derivato per accordo quadro) nonché gli estremi del relativo gli estremi del provvedimento di assunzione del relativo impegno di spesa, come comunicato dall'Ente all'Appaltatore. Sulla fattura andrà altresì eventualmente specificato il numero e la data del certificato di pagamento cui essa si riferisce.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

**ARTICOLO 10 - Cessione contratto, subappalto, cause di risoluzione e
recesso**

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106 dello stesso Codice.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'Appaltatore potrà subappaltare le attività riconducibili alla categoria OS4, indicate nella dichiarazione del 26/08/2019, rilasciata in sede di gara e conservata agli atti del fascicolo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, la Città metropolitana di Firenze procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- per quanto previsto all'art. 108 c.1 e c. 2 del Codice;
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;
- in caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art.

15;

- in caso di violazione dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi il 10% dell'importo del contratto;
- in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto (in modo particolare all'art. 31) nonché nei relativi articoli del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

In caso di risoluzione si procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ARTICOLO 11 - Garanzia definitiva e responsabilità

Ai sensi dell'art. 103 c. 1, del Codice, l'Appaltatore ha costituito la garanzia fideiussoria di € 76.574,00 (usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 93 c. 7, dello stesso Codice) mediante polizza assicurativa n. 1027424200 rilasciata dalla Compagnia HDI Assicurazioni SpA, Agenzia 1027 / A2265 PATERNO', emessa in Paternò (CT) in data 08/11/2019, con le previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103, documento da ritenersi allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo.

L'efficacia della garanzia, come previsto dall'art. 2 Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

L'Appaltatore assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza del presente appalto, lasciando indenne la Stazione Appaltante; le parti danno atto che ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto è stata presentata al RUP apposita polizza assicurativa n. 1027424201 del 12/11/2019 con Allegato n. 1 e Fascicolo Informativo e Appendice n. 1 del 03/12/2019, rilasciata da HDI Assicurazioni SpA, Agenzia 1027 di Paternò (CT). La copertura della suddetta polizza è da intendersi vincolante, per l'Appaltatore, come previsto dall'art. 103 c. 7 del Codice.

ARTICOLO 12 - Norme regolatrici

L'Appaltatore si obbliga altresì a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori e dal RUP.

In materia di contestazioni e riserve, come disposto dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, e vista la specifica previsione di cui all'art. 9 e all'art. 21 del Decreto citato *“Il direttore dei lavori/Il direttore dell'esecuzione per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto”*.

ARTICOLO 13 - Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I “Contenzioso” del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 14 - Spese contrattuali e registrazione

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Città metropolitana di Firenze, mentre l'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Appaltatore e sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del 12/11/2019.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo pari a Euro 240,00 sugli allegati "A", "B", "C", "D" al presente contratto è stata assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, tramite Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze Prot.n.81225 del 19.07.2019,

ARTICOLO 15 - Codici di comportamento

L'Appaltatore dichiara di attenersi ai protocolli di legalità e ai Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16 - Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 17 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Allegato "A" Capitolato Speciale di Appalto;

Allegato "B" Elenco Immobili;

Allegato "C" Prezziario DEI;

Allegato "D" Offerta economica e Offerta economica pesata dell'Appaltatore.

Depositati agli atti e firmati, per accettazione, in modo digitale, dalle parti:

Relazione tecnica, Computo metrico estimativo approvati con Determinazione Dirigenziale n. 921 in data 15/05/2019, rettificata con Atto Dirigenziale n. 1843 del 08/07/2019 e con Doc.in del RUP;

POS presentato dall'“Appaltatore”;

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

Depositati agli atti e firmati, per accettazione, in modalità analogica, dalle parti:

DUVRI e relativi n. 2 allegati.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Segretario Generale rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Segretario Generale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero diciotto (18) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Gianni Paolo Cianchi

Per la Ditta CREA.MI S.R.L.: F.to Luigi Rovagnati

Il Segretario Generale: F.to Pasquale Monea

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l'Appaltatore dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 9, 10, 13 e 15 del presente contratto.

Per la Ditta CREA.MI S.R.L.: F.to Luigi Rovagnati

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei

certificati di firma digitale utilizzati dai componenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica./php>

“Imposta di bollo pari a Euro 240,00 assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 giusta Autorizzazione dell’Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 81225 del 19.07.2019”.